

## UNITÀ DIDATTICA 24

### 24.3 Sicurezza del lavoro marittimo

L'argomento "sicurezza del lavoro marittimo, è trattato nel **D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 (1) come adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L.31 dicembre 1998, n. 485.**

Riportiamo di seguito la parte riguardante gli obblighi dell'armatore, del comandante e del lavoratore marittimo.

*Obblighi dell'Armatore e del Comandante.*

1. L'armatore delle navi valuta, dopo aver valutato i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi, deve predisporre un piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro, redatto da personale tecnico, che deve contenere i seguenti elementi:

- a) progetto dettagliato dell'unità - nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;
- b) specifica tecnica dell'unità, comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;
- c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo. Il piano di sicurezza è integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo.

*L'armatore ed il comandante della nave sono obbligati a:*

- a) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi
- b) designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione
- c) designare il medico competente
- d) organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo
- e) informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo

delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali;

f) limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonché la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato;

g) fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza;

h) informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel regolamento di sicurezza adottato

con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza;

i) formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione;

l) richiede l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione;

m) tenere a bordo della singola unità navale ed aggiornare il «registro degli infortuni», nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;

n) garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;

o) permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante della sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale

p) fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali ed internazionali, documentazione tecnica e le procedure di sicurezza

utili per lo svolgimento delle attività lavorative di bordo in condizioni di sicurezza;

q) attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed impedire

che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono

adatte;

#### *Obblighi del Comandante della nave*

il comandante della nave deve:

a) emettere procedure ed istruzioni per l'equipaggio, relative all'igiene, salute e sicurezza del lavoro in forma chiara e comprensibile;

b) segnalare all'armatore, sentito il servizio di prevenzione e protezione di bordo le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;

c) valutare, d'intesa con il servizio di prevenzione e protezione, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo e comunicare tale dato all'armatore;

d) designare, tra i componenti dell'equipaggio, i lavoratori marittimi incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 203 del regolamento di sicurezza;

e) informare l'armatore ed il rappresentante alla sicurezza, nel caso in cui si verificano a bordo eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed adottare idonee misure atte a identificare e rimuovere la causa dell'evento ed a limitare al minimo i rischi per i lavoratori.

### ***Obblighi del lavoratore marittimo.***

Il lavoratore marittimo imbarcato a bordo delle navi deve:

- a) osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave, ai fini della igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
- b) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonché i dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore;
- d) segnalare al comandante della nave o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione di le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
- e) cooperare, insieme all'armatore ed al comandante o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi durante il lavoro;
- f) sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia;
- g) attuare, con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza

### ***Manuale di gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro.***

Nel «Manuale di gestione per la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo» sono riportati gli strumenti e le procedure utilizzate dall'armatore per adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto e dalle norme internazionali. Esso può costituire parte integrante del «Safety Management Manual» redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione Solas.